

DOTT. GIORGIO ANDREA ICARDI
Dottore commercialista – Revisore contabile
Via Colombo Gajone n° 3 – 15076 – OVADA (AL)
Tel. 0143/80268 Fax. 0143/86115
C.F. CRDGGN71P12D969L
P.IVA 01705660064

**COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI**

OGGETTO: parere n° 26 in merito al nuovo regolamento Incentivi Obiettivi Settore Entrate

Il sottoscritto Dott. **Giorgio Andrea Icardi**, nella sua qualità di **Revisore dei Conti** del Comune di **Villanova d'Asti**, al fine di esprimere il proprio parere circa il nuovo Regolamento Incentivi Obietti Settore Entrate, ha esaminato la documentazione ricevuta da parte del Responsabile finanziario nonché la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto l'approvazione di detto Regolamento

richiamato

- l'articolo 152 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni

considerato

che l'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue: « Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse

strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»;

- che il testo del Regolamento come sopra modificato entrerà in vigore a decorrere dalla data di relativa approvazione;
- che gli articoli che compongono il Regolamento appaiono in linea con le norme di Legge che regolano la materia e con la struttura dell'Ente;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

esprime parere favorevole

all'approvazione del nuovo Regolamento di contabilità.

Ovada, il 23/12/2022


IL REVISORE DEI CONTI
GIORGIO ANDRE
ICARDI
N° 344 - Sez. A